

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE****179 / 2026 del 27/05/2026**

**Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE SPECIALISTICA EXTRARETE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DI EMERGENZA URGENZA**

---

**OGGETTO:** CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA PER L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SPECIALISTICA EXTRARETE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DI EMERGENZA URGENZA

---

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

### IL DIRETTORE GENERALE

**PREMESSO** che l'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

**VISTA** la deliberazione dell'Agenda n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

**PREMESSO** che:

- AREU ha il compito di implementare e rendere omogeneo nel territorio regionale il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliera, nonché di coordinare le attività trasfusionali ed il trasporto di équipe di trapianto, persone ed organi, unitamente alla gestione del servizio di "Numero Unico Emergenza 112" e del "Numero Europeo Armonizzato" (NEA) 116117, per l'accesso ai servizi di cure mediche non urgenti e altri servizi sanitari, la cui attivazione concorre alla gestione della domanda assistenziale a bassa intensità/priorità;
- la Giunta regionale con deliberazione XII/ 4677 del 07/07/2025 ha approvato il convenzionamento tipo tra AREU e gli Enti pubblici sanitari lombardi al fine di uniformare su tutto il territorio regionale l'erogazione del servizio sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero;
- l'art. 4.1 delle vigenti convenzioni tra AREU e le Aziende Sanitarie Pubbliche per il coordinamento dell'attività di emergenza Urgenza extraospedaliera, ai sensi della DGR n. XI/4677/2025, prevede che AREU e l'ASST "...concordano di autorizzare la presenza degli specializzandi presso le proprie sedi. La funzione di supervisione del tutor a favore dei medici in formazione, nello svolgimento dell'attività di cui al presente articolo, è garantita dal personale medico dipendente in turno al momento dello svolgimento del percorso formativo. L'assegnazione dei medici specializzandi presso le AAT, le postazioni di soccorso MSA2 e le SOREU è effettuata dal Dipartimento Sanitario di AREU in accordo con il Direttore dell'AAT e dal Responsabile Operativo della SOREU di riferimento, o suo delegato.";
- la Scuola di Specializzazione in Medicina di Emergenza Urgenza dell'Università Degli Studi di Padova ha valutato che possa rivelarsi utile per la formazione della Dott.ssa

Alice Comincini, Medico in Formazione specialistica, svolgere un periodo di attività formativa presso l'Agenda regionale emergenza urgenza;

#### **RICHIAMATI:**

- il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421", in particolare l'art. 6, 2° co., che prevede la stipula di appositi accordi tra le Università e gli enti sanitari per la formazione degli specializzandi di area sanitaria;
- il D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE";
- la L.R. Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità" (così come modificata dalla L.R. Lombardia 11 agosto 2015 n. 23 e dalla L.R. Lombardia 12 dicembre 2017 n. 23);
- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";
- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accREDITAMENTO delle scuole di specializzazione di area sanitaria;

**CONSIDERATO** che a seguito di intercorsa corrispondenza tra gli Enti, note prott. AREU. nn. 11192/2026 e 12643/2026 è stato concordato tra le parti il testo di convenzione allegato al presente provvedimento;

**DATO ATTO** che le parti nell'ambito della convenzione hanno definito che:

- AREU, quale Agenzia a valenza regionale, mette a disposizione, per le esigenze didattico formative delle scuole di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore e in Medicina d'Emergenza Urgenza, gratuitamente e come complementari, le risorse connesse ai servizi coordinati e gestiti ex art. 16 L. 33/2009 e le connesse strutture territoriali presenti in Regione Lombardia, indicate nell' Allegato "A", parte integrante della convenzione. In particolare, le citate strutture di cui AREU ha la disponibilità per le attività di propria competenza, sono:
  - Articolazioni Territoriali (AAT di Brescia);
  - Mezzi di soccorso avanzato di secondo livello (MSA2);
  - Sale operative regionali emergenza urgenza (SOREU);
- la formazione extra rete formativa della Dott.ssa Alice Comincini non può superare i 18 mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della Scuola di Specializzazione;
- AREU garantisce ai medici in formazione la corresponsione di buoni pasto, laddove venga prestata dallo specializzando un'attività minima di sei ore continuative giornaliere e le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi

compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, D.Lgs. 101/2020);

- la convenzione entra in vigore dal 1° giugno 2026 al 30 settembre 2026 ed è prorogabile fino ad un periodo massimo complessivo di 18 mesi;

**DATO ULTERIORMENTE ATTO** che i costi stimati derivanti dal presente provvedimento a carico di AREU, comprensivi delle eventuali proroghe per un massimo di 18 mesi, sono i seguenti:

- TICKET RESTAURANT PER NON DIPENDENTI (COMMERCIALE): 2300,00 euro per l'intera durata della convenzione i quali verranno contabilizzati al conto 30.20.31.23, di cui € 894,00 sul Bilancio d'esercizio dell'anno 2026 e € 1.406,00 sul Bilancio d'esercizio dell'anno 2027;
- ALTRI COSTI PER SERVIZI SANITARI ATS/ASST/IRCCS DELLA REGIONE (il servizio di sorveglianza sanitaria è affidato all'IRCCS San Gerardo dei Tintori – Monza) 200,00 euro per l'intera durata della convenzione, i quali verranno contabilizzati nel conto 30.20.24.95;

**PRESO ATTO** che il Proponente il procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

## **DELIBERA**

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, la convenzione individuale con l'Università Degli Studi di Padova, allegata e parte integrante del presente provvedimento per l'attività di formazione specialistica extrarete della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza Urgenza per la formazione della Dott.ssa Alice Comincini;
2. di dare atto che le parti nell'ambito della convenzione hanno definito che AREU, quale Agenzia a valenza regionale, mette a disposizione per l'attività formativa extrarete della Dott.ssa Alice Comincini, Medico in Formazione specialistica, gratuitamente e come complementari, le risorse connesse ai servizi coordinati e gestiti ex art. 16 L. 33/2009 e le connesse strutture territoriali presenti in Regione Lombardia. In particolare, le citate strutture di cui AREU ha la disponibilità per le attività di propria competenza, sono:
  - Articolazioni Territoriali (AAT Brescia);
  - Mezzi di soccorso avanzato di secondo livello (MSA2);
  - Sale operative regionali emergenza urgenza (SOREU);
3. di dare atto che la formazione extra rete formativa della Dott.ssa Alice Comincini non può superare i 18 mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della Scuola di Specializzazione;

4. AREU garantisce la corresponsione di buoni pasto, laddove venga prestata dallo specializzando un'attività minima di sei ore continuative giornaliere e le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, D.Lgs. 101/2020);
5. di dare atto che la convenzione entra in vigore dal 1° giugno 2026 al 30 settembre 2026 ed è prorogabile fino ad un periodo massimo complessivo di 18 mesi;
6. di dare atto che i costi stimati derivanti dal presente provvedimento a carico di AREU, comprensivi delle eventuali proroghe per un massimo di 18 mesi, sono i seguenti:
  - TICKET RESTAURANT PER NON DIPENDENTI (COMMERCIALE): 2300,00 euro per l'intera durata della convenzione i quali verranno contabilizzati al conto 30.20.31.23, di cui € 894,00 sul Bilancio d'esercizio dell'anno 2026 e € 1.406,00 sul Bilancio d'esercizio dell'anno 2027;
  - ALTRI COSTI PER SERVIZI SANITARI ATS/ASST/IRCCS DELLA REGIONE (il servizio di sorveglianza sanitaria è affidato all'IRCCS San Gerardo dei Tintori – Monza) 200,00 euro per l'intera durata della convenzione, i quali verranno contabilizzati nel conto 30.20.24.95;
7. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore S.C. Affari Generali e Legali;
8. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Per il Direttore Amministrativo Andrea Albonico come da delega acquisita agli atti dell'Agenzia Marco Michele Gelmetti

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

**CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE SPECIALISTICA EXTRARETE  
DELLA DOTT.SSA ALICE COMINCINI (SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN  
MEDICINA D'EMERGENZA URGENZA)**

**TRA**

**Università degli Studi di Padova**, di seguito denominata "Università", codice fiscale 80006480281, con sede a Via 8 Febbraio (PD), 2 - 35122 - nella persona della Dirigente dell'Area Didattica e Servizi agli studenti, Dott.ssa Roberta Rasa, di seguito indicata come **Università**;

**E**

**Agenzia Regionale Emergenza Urgenza**, C.F. e P. Iva 11513540960, con sede legale in Milano, Viale Monza 223, sede Uffici Amministrativi in Milano Via Alfredo Campanini, 6 PEC: protocollo@pec.areu.lombardia.it, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Massimo Lombardo; di seguito indicata come **AREU**.

**PREMESSO CHE**

1. Il sistema sanitario e il sistema universitario sono da sempre reciprocamente connessi ai fini della necessaria integrazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca;

2. AREU è un Ente del SSR disciplinato dall'art. 16 LR 30/12/2009 n. 33 e ss.mm.ii., attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020 con il compito di implementare e rendere omogeneo nel territorio regionale il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliera, nonché di coordinare le attività trasfusionali ed il trasporto di équipe di trapianto, persone ed organi, unitamente alla gestione del servizio di "Numero Unico Emergenza 112" e del "Numero Europeo Armonizzato" (NEA) 116117, per

pag. 1 di 12

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a € 64,00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.

Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGEDP2MI | REGISTRO UFFICIALE | 4352 | 11-01-2021

l'accesso ai servizi di cure mediche non urgenti e altri servizi sanitari, la cui attivazione concorre alla gestione della domanda assistenziale a bassa intensità/priorità;

3. la Giunta regionale con deliberazione n. XI/2703/2019 ha approvato il convenzionamento tipo tra AREU e gli Enti pubblici sanitari lombardi al fine di uniformare su tutto il territorio regionale l'erogazione del servizio sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero;

4. l'art. 4 delle vigenti convenzioni tra AREU e le Aziende Sanitarie Pubbliche per il coordinamento dell'attività di emergenza Urgenza extraospedaliera, ai sensi della DGR n. XI/2703/2019, prevede "... Al fine di garantire lo sviluppo integrato dell'assistenza, della ricerca, della didattica e dell'aggiornamento continuo dei professionisti all'interno della rete lombarda, conformemente alla programmazione regionale, sia in ambito assistenziale specialistico sia territoriale, AREU e l'ASST/IRCCS si impegnano a erogare congiuntamente formazione specialistica connessa alle Università e alle Scuole di Specialità convenzionate con AREU";

5. la Direttrice della Scuola di specializzazione in Medicina d'Emergenza Urgenza, con Nota del 17 marzo 2026, ha ritenuto che possa rivelarsi utile per la formazione della specializzanda Dott.ssa Alice Comincini, Medico in Formazione specialistica, svolgere un periodo di attività formativa presso l'Agenzia regionale emergenza urgenza;

6. Verificato che il soggetto ospitante possiede il requisito di cui al D.I. 402/2017;

7. Verificato che l'Agenzia regionale emergenza urgenza fa già parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo ed ha

verificato la "mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria stessa (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura", come richiesto all'art.1.2 dell'allegato 1 del sopra citato Decreto Interministeriale;

8. Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368;

9. Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;

10. Visto il regolamento delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria;

11. Nelle more della stipula del Protocollo d'intesa tra la Regione Veneto e l'Università degli Studi di Padova per la formazione specialistica dell'area sanitaria;

12. Vista la delibera Rep. n. 137-2007 del 10/07/2007, con la quale il Senato Accademico dell'Università degli Studi di Padova ha approvato il modello della presente convenzione;

13. Visto il Decreto Direttoriale Rep. n. 847/2017 del 16/03/2017 "delega attività e firma del Direttore Generale ai Dirigenti";

14. Visto il parere positivo dell'Osservatorio per la formazione specialistica post lauream (seduta del 26 marzo 2026);

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

#### **SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 (Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### **Art. 2 (Tirocinante e Strutture messe a disposizione)**

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per

lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Medicina d'emergenza urgenza, la dott.ssa Alice Comincini nata a Brescia il 09/11/1993, residente in via Claudio Monteverdi n. 5. – 25077 Roè Volciano (BS), tel. 3349231035, codice fiscale: CMNLCA93S49B157H, (d'ora in poi denominata "tirocinante").

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature delle seguenti strutture: *AAT 118 Brescia* con orario di accesso: dalle 00:00 alle 24:00.

Per l'attuazione della presente convenzione, le parti si impegnano a predisporre ed allegare alla presente convenzione, per la Dott.ssa Alice Comincini il progetto formativo (allegato 1) contenente:

- Il nominativo del medico in formazione;
- Il progetto formativo;
- Il nominativo del tutor del soggetto ospitante;
- Il nominativo del tutor dell'Università;
- Gli obiettivi formativi;
- Le strutture del soggetto ospitante in cui si svolge la formazione;
- La durata e il periodo di svolgimento della formazione extra rete formativa.

### **Art. 3 (Durata della formazione extra rete formativa)**

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 1° giugno 2026 al 30 settembre 2026.

La formazione extra rete formativa non può superare, per ciascun medico in formazione, i 18 mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della Scuola di Specializzazione a cui è iscritto.

Eventuali proroghe potranno essere concordate tra le parti mediante scambio tramite PEC.

#### **Art. 4 (Comunicazione e accertamento della frequenza)**

L'attività formativa si svolgerà sotto la guida del dott. **Marco Botteri**, tutor designato dal soggetto ospitante.

L'accertamento della regolare frequenza presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutor individuato, il quale provvederà a comunicare periodicamente al Direttore della Scuola di Specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

#### **Art. 5 (Obiettivi e modalità del tirocinio)**

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, la specializzanda svolge le attività presso le seguenti strutture:

- Articolazioni Territoriali (AAT);
- Mezzi di soccorso avanzato di secondo livello (MSA2);
- Sale operative regionali emergenza urgenza (SOREU).

#### **Art. 6 (Natura giuridica del rapporto di tirocinio)**

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza della tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della Scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

#### **Art. 7 (Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio)**

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dalla dott.ssa Michela Marchiori, tutore universitario designato dal Consiglio della Scuola di specializzazione in veste di responsabile didattico-

organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola di specializzazione può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

#### **Art. 8 (Servizi)**

AREU, nei periodi di permanenza degli specializzandi, garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico-sanitarie. La stessa consente, inoltre, la possibilità di utilizzo, da parte dei medici in formazione, della propria casistica clinica per la compilazione di tesi di specialità e garantisce ai medici in formazione la corresponsione di buoni pasto, laddove venga prestata dallo specializzando un'attività minima di sei ore continuative giornaliere. I medici in formazione utilizzano le divise fornite da AREU e devono indossare, in maniera visibile, un apposito cartellino di identificazione personale, rilasciato dall'Università, con l'indicazione della Scuola.

#### **Art. 9 (Obblighi dello specializzando)**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo la tirocinante è tenuta a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 2 e 3.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante la tirocinante è tenuta a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la Scuola di specializzazione di appartenenza.

La tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003, n.196, modificato dal D. Lgs.

n.101 del 10/08/2018, e dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), la tirocinante che accede alle strutture messe a disposizione dal soggetto ospitante, è tenuta alla riservatezza su tutte le informazioni di cui può venire a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività.

La tirocinante è altresì tenuta a svolgere le attività previste dal programma di formazione nel rispetto del Codice Etico e di Comportamento dell'Università di Padova e del Soggetto ospitante.

#### **Art. 10 (Copertura assicurativa)**

L'Università garantisce la copertura assicurativa per il rischio infortunio, da cui derivino morte o invalidità permanente, subito durante lo svolgimento della sua attività, presso le strutture/sedi dell'Ateneo o presso le sedi di terzi, in relazione alle attività e competenze istituzionalmente previste, consentite o delegate, limitatamente allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca. Si precisa che la suddetta copertura assicurativa non opera per danni derivanti o connessi allo svolgimento di attività medico-ospedaliere e assistenziali.

Il Soggetto ospitante (AREU) presso il quale la specializzanda svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa alle stesse condizioni del proprio personale, ai sensi dell'art. 41 comma 3 del D. Lgs. n. 368/1999 / ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DM 716/2016. In attuazione di quanto disposto dalla Legge 8.03.2017 n. 24 e dal D.l. 15.12.2023 n. 232, il Soggetto ospitante (AREU) deve garantire la Responsabilità Civile Verso Terzi per i danni cagionati a terzi e a pazienti dal soggetto in formazione durante lo svolgimento delle sue attività tramite:

- la stipulazione di una polizza assicurativa, per il risarcimento dei danni causati ai pazienti ed ai terzi dallo specializzando durante le attività prestate per conto del Soggetto ospitante con massimali adeguati
- nel caso di autoassicurazione da parte del Soggetto ospitante, lo stesso dovrà rispondere direttamente dei predetti rischi assicurativi e produrre entro la sottoscrizione della presente convenzione la documentazione relativa alle riserve poste a bilancio.

AREU garantirà, tramite INAIL, eventuali Infortuni sofferti dal soggetto in formazione durante l'attività assistenziale (incluso il rischio in itinere).

AREU manleva l'Università da qualsiasi responsabilità derivante da danni o pregiudizi subiti o causati dalla specializzanda durante lo svolgimento del tirocinio.

Inoltre, la specializzanda si impegna ad informare tempestivamente il Direttore della Scuola di Specializzazione a cui afferisce.

Ai sensi dell'art.10, co. 3, della legge n. 24/2017, gli oneri relativi all'assicurazione per colpa grave restano a carico del medico in formazione specialistica.

**Art.11 (Sicurezza e salute dei lavoratori e degli ambienti di lavoro)**

AREU, nella persona del Datore di Lavoro individuato ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del citato D. Lgs. dallo stesso effettuata, assicura ai medici in formazione specialistica, esclusivamente per le attività svolte nelle strutture dell'AREU medesima, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del

datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, D.Lgs. 101/2020).

I medici in formazione specialistica sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia emanati da AREU.

Nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medico in formazione dovrà consegnare al Medico Competente di AREU la "Certificazione di idoneità sanitaria alla mansione specifica", rilasciata dal Medico Competente nominato dall'Università.

Al fine di garantire la corretta e migliore applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, AREU e l'Università, attraverso i rispettivi Servizi di prevenzione e protezione, potranno stipulare accordi e procedure specifici in materia.

AREU è responsabile della sicurezza degli ambienti di lavoro, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Per quanto riguarda gli aspetti di protezione e sicurezza derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, le parti si danno reciprocamente atto che le esigenze didattico-formative della Scuola di specializzazione in Medicina d'emergenza-urgenza non comportano l'accesso in zone sorvegliate o controllate ai sensi del D. Lgs. 101/2020.

#### **Art. 12 (Trattamento dati personali)**

Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione medesima.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento 679/2016/UE, del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs.

101/2018 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana.

In relazione ai rapporti in tema di *data protection* intercorrenti tra le due strutture e le modalità operative di gestione dei diversi trattamenti, ciascuna parte agisce come Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza.

Per le operazioni di trattamento le parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono, e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

Nell'espletamento delle attività assegnate al medico in formazione specialistica, AREU, in quanto Titolare del trattamento, provvederà ad autorizzare i medici in formazione al trattamento dei dati personali e particolari di cui tali soggetti verranno a conoscenza nell'espletamento delle attività formative, nominandoli responsabili o autorizzati al trattamento, previa consegna di dettagliata informativa e adeguata formazione.

### **Art. 13 (PIAO e Codici di Comportamento)**

Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale, Piano di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e Codice di comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet),

le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

#### **Art. 14 (Imposta di bollo e registrazione)**

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014) dall'Università.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

#### **Art.15 (Controversie)**

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione della presente convenzione, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

#### **Art. 16 (Norma finale)**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi Padova.

Per l'Università degli Studi di Padova

LA DIRIGENTE DELL'AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI

Dott.ssa Roberta Rasa

Per AREU – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Massimo Lombardo

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.